



COMUNE di CANICATTI  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N. 44

Seduta del 30 LUG. 2018.

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "INTERROGAZIONI".

L'anno duemila DICIOOTTO addi TRENTA del mese di LUGLIO nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica -- in sessione ordinaria -- per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. (Seduta di 2^Convocazione).

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr DOMENICO TUTTOLOMONDO.

Alle ore 10,20 chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Lo Giudice Maria		X
Marchese Ragona Liliana	X		Parla Rita	X	
Palermo Umberto	X		Tedesco Alberto	X	
Licata Domenico		X	Carusotto Salvatore		X
Salvaggio Luigi		X	Cuva Angelo	X	
Muratore Calogero	X		Aprile Diego	X	
Falcone Fabio	X		Lo Giudice Giuseppe	X	
Di Fazio Giangaspere	X		Pendolino Evelyn	X	
Trupia Ivan	X		Giardina Ignazio	X	
Rubino Giovanni		X	Alaimo Brigida		X
Alaimo Giuseppe		X	Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca	X		Lauricella Angela Assunta		X

PRESENTI N.ro

16

ASSENTI N.ro

08

Il Presidente del Consiglio, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta, invita i Consiglieri Comunali a discutere sul III punto posto all'od.g. ad oggetto: "**Interrogazioni**" ed informa che agli atti sono depositate tre interrogazioni la prima presentata dal Capogruppo del Movimento 5 Stelle Consigliere Comunale F. Falcone, la seconda a firma del Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto ma anche di altri Consiglieri Comunali, ed infine la terza a firma del Consigliere Comunale U. Palermo, pertanto invita alla trattazione della prima interrogazione e concede la parola al Consigliere F. Falcone affinché proceda ad illustrare la sua interrogazione.

**Intervento del Consigliere Comunale F. Falcone:**

Dà lettura della interrogazione presentata ad oggetto: "**Interrogazione emergenza rifiuti e dichiarazioni Ditta Catanzaro**".

**N.B. Nel corso della seduta entra in aula il Consigliere Comunale D. Licata quindi i presenti risultano N. 17/24.**

**Intervento dell'Assessore del Comune di Canicatti Dott. R. Vella:**

Dà lettura della risposta scritta all'interrogazione come da allegato.

**Intervento del Consigliere Comunale F. Falcone:**

Non si ritiene affatto soddisfatto delle risposte ricevute per le seguenti motivazioni:

- riguardo al primo punto perchè rimangono della convinzione che il Sindaco e questa Amministrazione durante tutto il periodo dell'emergenza si siano contraddetti e si siano dimostrati confusi e poco trasparenti di fronte alla cittadinanza;
- in merito al secondo punto perchè sono venuti a conoscenza che esistono delle lettere di richiamo, da parte del Funzionario della Regione indirizzate alla P.O., che danno la certezza che non esiste alcuna autorizzazione a conferire presso l'impianto, pertanto, spera che, in un prossimo futuro, non vengano addebitate sanzioni per la superficialità di come è stata gestita l'emergenza rifiuti;
- relativamente al terzo punto perchè apprendono che mentre da una parte viene riconosciuta la quota della differenziata conferita dalla Ditta Traina, d'altra parte si viene a perdere la quota che il Conai dovrebbe rimborsare che fa parte della somma dei 700.000 euro inserita nel Piano Tariffario Tari;
- riguardo invece al quarto punto perchè sono venuti a conoscenza che il totale riconosciuto dal Conai nei primi tre mesi è circa 60.000 euro e quindi crede che la cifra di 700.000 euro sia irraggiungibile e l'intero Piano Tari sia falsato e poco veritiero;
- in merito infine al quinto punto perchè, a suo avviso, si è creata molta confusione perchè mentre l'Ente afferma che la Ditta Catanzaro nelle sue dichiarazioni a mezzo stampa, che se vere aprirebbero uno scenario di grave conduzione amministrativo - gestionale del Comune di Canicatti, ha usato il termine illiceità riferendosi all'impossibilità dell'Ente di pagare alcune quote pregresse, a suo modesto parere, il termine illiceità significa ben altro qualcosa che contravviene alla morale od alla legge, oppure atto o comportamento di chi viola una norma giuridica, quindi crede che la Ditta Catanzaro, sicuramente, avrebbe utilizzato altri termini molto più appropriati per specificare lo stato di morosità dell'Ente.

Sperava, con questa interrogazione, di ottenere maggiore chiarezza sulla vicenda emergenza rifiuti invece sta assistendo al continuo tergiversare su situazioni abbastanza complesse che, se non gestite bene, a breve termine, potrebbero ripercuotersi su tutti i cittadini di Canicatti.

**Intervento del Sindaco del Comune di Canicatti Avv. E. Di Ventura:**

Desiderava comunicare al Consiglio Comunale, proprio per rimanere in tema di rifiuti, la situazione attuale, alla luce del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Rifiuti Ing. Cocina che, a partire dal 27 Luglio, ha dirottato non solo il Comune di Canicatti ma anche gli altri Comuni della provincia di Agrigento a conferire presso il centro di Alcamo, provvedimento questo che è stato contestato con forza da tutti i Sindaci ed anche da parte della SRR perché comporterebbe un costo esagerato per i Comuni interessati ma anche per le difficoltà di conferimento dei rifiuti presso il predetto centro da molti ritenuto "il centro scomodo". Informa che, allo stato, non si stanno conferendo rifiuti né presso la Sicula Trasporti né presso la Ditta D'Angelo di Siculiana e che in seguito ad un incontro in Assessorato ai rifiuti con l'Ing. Cocina e con l'Assessore Pierobon,

hanno ottenuto la possibilità che possa essere attivata la discarica di Enna, ma si resta, comunque, in attesa della convocazione, da parte del Presidente Musumeci, di una delegazione di Sindaci proprio per affrontare il problema. Comunica che queste scelte operate dalla Regione, non possono fare altro che penalizzare, ulteriormente, i Comuni interessati ed anche il Comune di Canicatti, perché se rimanesse ferma questa situazione, l'Ente si vedrebbe costretto, a breve, a rivedere il Piano Tari.

Riguardo all'altro aspetto in tema dei Comuni che sarebbero stati commissariati, in quanto non conformi al provvedimento della Regione Siciliana relativamente alla raccolta differenziata, puntualizza che il Comune di Canicatti non rientra tra questi Comuni che verranno commissariati, per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché successivamente a questo provvedimento è stata emanata una circolare la quale stabiliva che i Comuni dovevano raggiungere la percentuale del 30% di raccolta differenziata nel mese di Giugno 2018 ed il Comune in quella data ha raggiunto una percentuale che si aggirava intorno al 26%, ma in ogni caso stabiliva anche che i Comuni che non avevano raggiunto il 30%, per una percentuale molto ridotta, se nel mese di Luglio raggiungevano il 30%, potevano essere esentati da questa sanzione prevista dalla Regione, in secondo luogo riguardo alla base di riferimento, perché un altro comma della medesima circolare, stabilisce che, ai fini dell'individuazione della percentuale di raccolta differenziata, si fa riferimento ai primi sei mesi del 2018 ed il Comune di Canicatti nei primi sei mesi del 2018 ha raggiunto la percentuale del 32,11%. Assicura quindi che, sotto questo aspetto, è scongiurata l'applicazione di questa norma ed aggiunge inoltre che vi è stato un provvedimento del TAR il quale ha sospeso quella parte impugnata dalle città metropolitane che prevedeva il commissariamento e la decadenza dei Sindaci in questa vicenda. Conclude asserendo che la situazione non è certo facile ma si attende fiduciosi che la Regione possa bloccarla nel più breve tempo possibile altrimenti saranno costretti ad adottare provvedimenti plateali ed in questo caso chiede il sostegno di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio, affinché questa battaglia possa essere condotta insieme.

Il Presidente del Consiglio, invita allora alla trattazione della seconda interrogazione, prot. n. 28376 del 21 Giugno 2018, ad oggetto: "**Interrogazione e richiesta atti**" presentata dal Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto e da altri Consiglieri Comunali e concede la parola al Vice Presidente Vicario del C.C. per illustrare l'interrogazione.

**Intervento del Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:**

Dà lettura della interrogazione ad oggetto: "**Interrogazione e richiesta atti**".

**Intervento del Sindaco del Comune di Canicatti Avv. E. Di Ventura:**

Dà lettura della risposta scritta come da allegato.

**Intervento del Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:**

Premette che questa è una risposta che gli desta tanta preoccupazione perché, a suo parere, non chiarisce assolutamente nulla. Ricorda che il Sindaco, in data 14 Luglio, ha affidato un incarico di consulenza a titolo gratuito ad un professionista di Canicatti in base all'art. 14 della Legge Regionale 7 del 1992, che è la stessa di quella citata nella sua interrogazione. Precisa che quanto affermato dalla Corte dei Conti, che dà semplicemente un orientamento, si riferisce ad incarichi di alta professionalità, ma che sono sempre regolati dalla Legge Regionale di cui viene fatta menzione nell'incarico dato dal Sindaco. Ritiene che il Sindaco però nel conferire l'incarico, avrebbe dovuto attenersi oltre che alla Legge Regionale anche al regolamento interno. Preannuncia che questo è solo l'inizio di quello di cui si andrà a discutere perché, a suo avviso, così facendo vengono calpestate leggi e regolamenti. Lamenta la mancanza delle relazioni sull'attività svolta che il Sindaco avrebbe dovuto presentare annualmente al Consiglio Comunale perché lo prevede la legge. Ribadisce che non si ritengono per niente soddisfatti della risposta.

Il Presidente del Consiglio passa, infine, alla trattazione dell'ultima interrogazione ad oggetto: "**Interrogazione sul baratto amministrativo**" presentata dal Consigliere U. Palermo e gli concede la parola affinché la illustri.

**Intervento del Consigliere Comunale U. Palermo:**

Dà lettura della interrogazione presentata sul baratto amministrativo.

**Intervento dell'Assessore del Comune di Canicattì Rag. A. Messina:**

Dà lettura della risposta scritta all'interrogazione come da allegato.

**Intervento del Consigliere Comunale U. Palermo:**

Non si ritiene soddisfatto della risposta perchè due anni per lavorare sul baratto amministrativo, che rappresenta uno strumento importantissimo per la comunità canicattinese, sono parecchi, viste le problematiche dal punto di vista economico che vivono sia le persone singole che le aziende in genere. Considerato che molti Comuni hanno già approvato ed adottato il regolamento sul baratto amministrativo per il bene della propria città, attende e spera vivamente che l'Amministrazione Comunale inizi a lavorarci il più presto possibile. Annuncia che ha già pronto il regolamento da presentare in Commissione.

Il Presidente del Consiglio, dopo aver precisato che è noto a tutti che i Regolamenti possono essere frutto non solo dell'Amministrazione ma anche del Consiglio Comunale, visto che agli atti non sono depositate altre interrogazioni invita i Consiglieri Comunali alla discussione del punto successivo all'ordine del giorno.

C-C - 30/7/2018



Al Signor Sindaco del Comune di Canicattì  
Al Signor Assessore comunale con delega ai rifiuti  
e p.c al Signor Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: **interrogazione emergenza rifiuti e dichiarazioni ditta Catanzaro**

Il sottoscritto consigliere comunale **Falcone Fabio** capogruppo del **Movimento Cinque Stelle**, in merito all'emergenza rifiuti nel Comune di Canicattì e alle dichiarazioni rilasciate dalla ditta Catanzaro, presenta la seguente interrogazione a risposta orale e scritta.

VISTA

la recente emergenza rifiuti a Canicattì, che ha messo in luce aspetti amministrativi e gestionali poco trasparenti di questa amministrazione;

PREMESSO

che con ordinanza Regionale N° 2, il Presidente della Regione Sicilia Musumeci, ha limitato temporaneamente il conferimento dei rifiuti presso la discarica di Siculiana, ed altre discariche siciliane;

che il Comune di Canicattì è inserito all'interno dell'elenco di quei Comuni che devono conferire i propri rifiuti presso la discarica gestita dalla ditta Catanzaro, ma non conferisce a Siculiana dall'11 Dicembre 2017, come affermato dallo stesso sindaco Ettore Di Ventura in molte interviste rilasciate presso le Tv locali all'inizio e durante le emergenze rifiuti iniziate a fine febbraio;

che la ditta Catanzaro, ha rilasciato una nota a mezzo giornali locali, in cui ha denunciato il quadro di illecità in cui opera il Comune di Canicattì;

che il sottoscritto Fabio Falcone ed il Portavoce del Meetup Canicattì in Movimento, Claudio Volpe, hanno realizzato un video l'8 Marzo, in cui si metteva già in evidenza lo stato di emergenza in cui versava la città a causa dei rifiuti, e che il Comune di Canicattì già dall'inizio dell'anno 2018 conferiva rifiuti indifferenziati presso l'impianto della ditta Traina srl in territorio di Cammarata;

E  
COMUNE DI CANICATTI  
Comune di Canicattì  
PROTOCOLLO N. 0027021/2018 DEL 12/08/2018



che il Comune di Canicattì, conferisce da tempo anche presso la ditta Marco Polo;

che il comune di Canicattì dall' 11 aprile è stato autorizzato con ordinanza del presidente della regione Sicilia, Musumeci, a conferire 22 tonnellate al giorno presso la discarica di Lentini, gestita dalla società Sicula trasporti srl;

### TUTTO CIO' PREMESSO


INTERROGA la S.V. al fine di ricevere risposta scritta e orale,

- Come mai l'amministrazione nella persona del Sindaco, ha affermato durante l'emergenza che il Comune di Canicattì conferisse presso la discarica di Catanzaro, quando già da tempo utilizzava altri impianti per il conferimento dei rifiuti?
- Se esiste un ordinanza da parte del Presidente della regione che autorizzi il Comune di Canicattì a conferire presso l'impianto gestito dalla Traina Srl e dalla società Marco Polo?
- Quanti introiti derivanti dal trattamento dei rifiuti presso la ditta Traina srl, il Comune avrebbe potuto recuperare grazie agli accordi con il Conai o alle deleghe per il recupero dei materiali dalla raccolta differenziata?
- Come viene giustificata la somma di oltre 700.000 euro inserita nel piano finanziario Tari a titolo di recupero derivanti dal conferimento di materiali differenziati?
- Cosa risponde l'amministrazione dopo le dichiarazioni della ditta Catanzaro, rilasciate il 10 aprile 2018 a mezzo stampa, che se vere, aprirebbero uno scenario di grave conduzione amministrativo-gestionale del nostro Comune?

Con osservanza

11/06/2018

Fabio Falcone





**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(LIB. CONS. COMUNALE DI AGRIGENTO)

\*\*\*\*\*

C.so Umberto I n° 59

tel. 0922 - 734284/225

UFFICIO DIRETTA  
COLLABORAZIONE SINDACO

Prot. n. 32934 data 23 LUG. 2018

Al Consigliere Comunale  
Sig. Fabio Falcone

Per il tramite Del Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Sede

**OGGETTO: Interrogazione emergenza rifiuti e dichiarazione ditta Catanzaro**

In riferimento alla nota del 12/06/2018 relativa all'oggetto si comunica quanto segue:

-- Successivamente alla nota della ditta Catanzaro Costruzioni srl. N.968 del 11/12/2017 con cui comunicava che non intendeva più espletare il servizio di accettazione dei rifiuti indifferenziati provenienti dal nostro Comune, il nostro Ente ha contattato la ditta Traina Impianti srl che gestisce un impianto di lavorazione del rifiuto indifferenziato tramite trito vagliatura regolarmente autorizzato con D.D.S. n.345 del 30/03/2015.

Acquisita la loro disponibilità è stata siglata la convenzione, con importi di conferimento inferiori alla ditta Catanzaro, e trasmessa all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con nota n. 55236 del 15/12/2017 attualmente vigente seppur ridotta in funzione della riconfigurazione degli apporti nelle discariche e negli impianti dei rifiuti fatto dalla Regione Sicilia.

-- Si tratta dei rifiuti indifferenziati ancora raccolti nel nostro territorio che non possono consentire di recuperare introiti da parte del Conai. Certamente il trattamento effettuato dalla ditta Traina ci consente di aumentare la quota di differenziata, infatti grazie alla trito vagliatura la parte umida è imputata alla quota di raccolta della frazione umida effettuata dal nostro ente.

Alla società Marco Polo srl vengono conferiti i rifiuti di spazzamento e la parte umida già differenziata raccolta nel nostro Comune

-- La somma di oltre 700.000,00 euro inserita nel piano finanziario Tari a titolo di recupero derivanti dal conferimento di materiali differenziati è stata valutata in valori previsionali valutando il costante aumento della raccolta differenziata, nelle varie tipologie, ed in funzione del definitivo inizio della raccolta da parte della ditta aggiudicatrice del bando di gara.

A tal proposito, per attuale aggiornamento, la ditta ed il nostro ente hanno già firmato il contratto e la ditta ha completato tutte le procedure di cessione di contratto delle maestranze, sta predisponendo la sede del cantiere ed a breve e comunque entro il mese di agosto inizierà la propria attività per come stabilito dal contratto siglato.

--In merito alle affermazioni della ditta Catanzaro, la quale afferma, "...il quadro di illecità in cui opera il Comune di Canicattì", la Ditta probabilmente si riferisce al mancato pagamento, da parte del Comune, delle fatture relative alle somme dovute per il servizio reso dalla predetta ditta Catanzaro.

Ciò si è verificato per mancanza di disponibilità finanziaria e per le diverse difficoltà incontrate nella formulazione del bilancio 2018/2020, dovute alla complessità del quadro finanziario e giuridico di riferimento.

Dal Palazzo di Città  
Canicattì 20/072018

L'Assessore all'Ambiente  
Dott. Roberto Vella



C.C. 30/7/2018



GRUPPI CONSILIARI

CANICATTI' CIVICA - CANICATTI' UNICA - M5S  
CANICATTI' RIPARTE - SICILIA UNIONE DI CENTRO

AL SIG. SINDACO  
ASS. ALLA CULTURA  
AL SEGRETARIO GENERALE  
E.P.C AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OGGETTO : INTERROGAZIONE E RICHIESTA ATTI

CON DETERMINA SINDACALE N° 94 DEL 14 LUGLIO 2017 IL SINDACO HA NOMINATO PROPRIO CONSULENTE A TITOLO GRATUITO IL SIG LUCA MANNARA' NATO A ENNA IL 15/07/1989 PER LA DURATA DI ANNI UNO.

LA NOMINA DEI CONSULENTI E' REGOLATA DALL'ART 14 DELLA LEGGE REGIONALE N°7 DEL 1992 , che AUTORIZZA IL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE CON LE MATERIE DI SUA COMPETENZA A CONFERIRE, A DETERMINATE CONDIZIONI , INCARICHI A TEMPO DETERMINATO CHE NON COSTITUISCONO RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO AD ESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE. LA STESSA LEGGE FISSA IL TETTO MASSIMO DI CONSULENTI IN BASE AL NUMERO DI ABITANTI.

OCCORRE SOFFERMARCI SU ALCUNI ASPETTI DELLA LEGGE. ESSA STABILISCE CHE :

**A) GLI ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART 14 DEVONO ESSERE DOTATI DI DOCUMENTATA PROFESSIONALITA'. IN CASO DI NOMINA DI SOGGETTO NON PROVVISORIO DI LAUREA IL PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE AMPIAMENTE MOTIVATO**

**B) IL SINDACO ANNUALMENTE TRASMETTE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA DETTAGLIATA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAGLI ESPERTI DA LUI NOMINATI**

IN RIFERIMENTO AI PUNTI DI CUI SOPRA OCCORRE OSSERVARE CHE NESSUNA RELAZIONE E' STATA INVIATA DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL detto CONSULENTE DAL 14 LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017, OBBLIGO STATUITO DALL'ART. 14 DELLA L.R. N° 7 1992.

Tale condotta APPARE A GIUDIZIO DELLO SCRIVENTE OLTRE CHE UNA MANCANZA DI RISPETTO VERSO IL CONSIGLIO COMUNALE, UNA PALESE VIOLAZIONE DI LEGGE.

SI DEVE EVIDENZIARE , INOLTRE, COME LA DETERMINA DI NOMINA DEBBA ESSERE AMPIAMENTE ESAUSTIVA NEL MOTIVARE LA SCELTA DI UN PROFESSIONISTA E PURE PRIVO DI LAUREA.

NEL CASO IN ESAME TALE MOTIVAZIONE APPARE INVERO MOLTO LACUNOSA E SUPERFICIALE, E NON CONFORTA UN ATTENTO ESAME DEL C.V. DEL CONSULENTE DA CUI NON SI EVINCONO PARTICOLARI ESPERIENZE TALI DA GIUSTIFICARE L'INCARICO .

IL REGOLAMENTO COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERA DI G.M. N°170 DEL 18 SETTEMBRE 2008 DISCIPLINA IN MANIERA DETTAGLIATA I CRITERI DA SEGUIRE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI. NELLO SPECIFICO L'ART 2 AFFERMA CHE :

**A) I SOGGETTI CUI VENGONO AFFIDATI INCARICHI OCCASIONALI VENGONO INDIVIDUATI MEDIANTE PROCEDURE DI SELEZIONE CON COMPARAZIONE DEI CURRICULUM PROFESSIONALI E SUCCESSIVO COLLOQUIO ,PREVIA EMANAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO DA PUBBLICARSI NELL'ALBO PRETORIO PER ALMENO DIECI GIORNI E AL SITO ISTITUZIONALE**

LA SCELTA DI UN CONSULENTE E' SEMPRE DETTATA DA LEGGI ED ELEMENTI MULTIFATTORIALI :



- A) PRIMA DI PERVENIRE AD UNA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE/ESPERTO SAREBBE STATO NECESSARIO AVVISO PUBBLICO PROCEDERE ALLA COMPARAZIONE DEI C.V. ED EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
- B) OBBLIGHI DI PUBBLICITA'
- C) SULLA LEGITTIMITA' DEGLI INCARICHI A TITOLO GRATUITO, OCCORRE OSSERVARE CHE IN PRESENZA DI NORME CHE DEFINISCONO L'AMMONTARE DEL COMPENSO PER I CONSULENTI SI POTREBBE IPOTIZZARE IN FUTURO CONTENZIOSI E QUINDI DEBITI FUORI BILANCIO.
- D) CODICI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE PREVEDONO CHE I PROFESSIONISTI NON POSSONO EFFETTUARE PRESTAZIONI CON COMPENSI INFERIORI AI MINIMI TARIFFARI IN QUANTO CONFIGURA ILLEGGITTIMA CONCORRENZA

L'ESIGENZA DI SOTTOPORRE AD ADEGUATI CRITERI DI SELEZIONE E DI PUBBLICITA' DELLE PROCEDURE SELETTIVE RISPONDONO ALL'ESIGENZA DI EVITARE UN DUPLICE RISCHIO : CHE L'ACCESSO A TALI INCARICHI VENGA LIMITATO A COLORO CHE POSSONO PERMETTERSI DI "INVESTIRE" IN "REPUTAZIONE" E VISIBILITA', E CHE INCARICHI A TITOLO GRATUITO POSSANO INGENERARE UNO SCAMBIO DI ALTRA NATURA, UN DO UT DES PER ACCEDERE DOMANI AD ALTRI INCARICHI BEN REMUNERATI A COMPENSAZIONE DEL LAVORO SVOLTO GRATIS OGGI.

PERTENTO GLI SCRIVENTI CHIEDONO AL SIG. SINDACO

- A) LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL CONSULENTE DAL 14 LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017
- B) DI RELAZIONARE SULLE MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA SCELTA DEL CONSULENTE IN OGGETTO
- C) SE IL SIG. SINDACO ABBIA ADEMPIUTO A QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA DI G.M. N 170 DEL 2008 ,
- D) SE IL SINDACO ABBIA VALUTATO ALTRI CANDIDATI E COMPARATO I C.V.;
- E) SE SIA STATA DATA ADEGUATA PUBBLICITA' ALLA RICERCA DI UN CONSULENTE AL FINE DI PERMETTERE LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI ESPERTI IN MATERIA.

ALLA PRESENTE INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ART 24 COMMA I DELLO STATUTO E DELL'ART. 32 COMMI I E COMMA VI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE VIGENTE SI CHIEDE RISPOSTA SCRITTA DA TRASMETTERSI ENTRO VENTI GIORNI DAL DEPOSITO DELLA PRESENTE E VERBALE ALLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CANICATTI' 04/06/2018

*[Handwritten signatures on the left side of the page]*

*[Handwritten signatures on the right side of the page, including the name "Tebio Folcare"]*



**CITTÁ DI CANICATTÍ**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

\*\*\*\*\*  
C.so Umberto I n° 59

tel 0922 - 734284/225  
Fax 0922 - 734217

UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE  
SINDACO

PROT. N. 33401

23 LUG. 2018

LI

RIFERIMENTO NOTE PROT. N. DEL

AI GRUPPI CONSILIARI:  
CANICATTI' CIVICA  
CANICATTI' UNICA  
M5S  
CANICATTI' RIPARTE  
SICILIA UNIONE DI CENTRO

PER IL TRAMITE DEL SIG. PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
SEDE

OGGETTO: risposta a interrogazione e richiesta atti.

In riscontro alla nota prot. n. 28376 del 21/Giugno/ 2018 ad oggetto: Interrogazione e richiesta atti, si precisa quanto segue:

Con Determina Sindacale n. 94 del 14/Luglio/2017 è stato conferito l' incarico di consulente a " titolo gratuito" al Sig. Luca Mannara', nato ad Enna il 15/Luglio/ 1989.

Il predetto incarico è stato conferito per anni 1 (uno) ai sensi e per gli effetti dell' art. 14 della L. R. n. 7 del 1992, il quale, tra l'altro, dispone che: " Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, puo' conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'Amministrazione...."

Il predetto incarico è stato conferito - a titolo gratuito - relativamente alla organizzazione di eventi artistici, basato sul piano fiduciario, che trova fondamento in precipua norma ordinamentale della legislazione regionale.

Il predetto affidamento non rientra tra quelli di studio, di ricerca, di consulenza, e rispetta l'indirizzo, dato dalla Corte Dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Appello per la R.S. con sentenza n. 334/A/2008 con la quale ha affermato, tra l' altro, che vi è differenza ontologica tra la " collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, e gli incarichi di cui all' articolo 14 della L.R. n. 7/1992".

In relazione alle motivazioni si rimanda alla Determinazione del Sindaco n. 94 del 14 Luglio 2017.

Canicattì 20/07/2018.

IL SINDACO  
AVV. ETTORE DI VENTURA

C.C. 30/7/2018

# Canicattì Civica : Presentata interrogazione sul baratto amministrativo



III. Sindaco Città di Canicattì

Ass. Bilancio

Resp. servizi finanziari

Resp. Ufficio tributi

e.p.c. Presidente del Consiglio



**INTERROGAZIONE risposta scritta urgente**

**Baratto amministrativo**

Con la presente interrogazione,

il sottoscritto Umberto Palermo, Consigliere comunale della lista Canicattì civica,

ALLA PRESENTE INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ART 24 COMMA I DELLO STATUTO E DELL'ART. 32 COMMI I E COMMA VI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE VIGENTE SI CHIEDE RISPOSTA SCRITTA DA TRASMETTERSI ENTRO VENTI GIORNI DAL DEPOSITO DELLA PRESENTE E VERBALE ALLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO che**



certamente è intendimento di codesta Amministrazione attivarsi al fine di venire incontro alle difficoltà economiche che affliggono diversi cittadini Canicattinesi vista promessa fatta in campagna elettorale .

**RILEVATO che**

l'art. 24 della Legge 164 del 2014 dispone quanto segue:

*«I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.»*

**CONSIDERATA**

la delicata situazione economica che sta attraversando il nostro Paese, a causa della quale diversi cittadini risultano morosi o inadempienti rispetto anche al pagamento dei tributi comunali;

**CONSIDERATO che**



si potrebbe coinvolgere i cittadini in difficoltà con i pagamenti facendoli partecipare attivamente alla manutenzione dei luoghi pubblici consentendo in tal modo agli stessi di poter adempiere ai propri obblighi tributari;

**CONSIDERATO che**

in tal modo si otterrebbe un duplice risultato, ovvero, da un lato rendere partecipe attivamente della cura della propria città il cittadino, e dall'altro permettere allo stesso di poter usufruire del cosiddetto "baratto amministrativo" previsto dallo "Sblocca Italia" che consente la possibilità di scambiare la propria manodopera con le tasse comunali da pagare;

**RILEVATO che**

occorre comunque salvaguardare gli equilibri di bilancio, e che pertanto è auspicabile fissare un limite massimo complessivo per il quale esercitare il c.d. "baratto amministrativo";

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**Interroga la S.V.**

**Per sapere**



Se è intenzione dell'Amministrazione comunale

- istituire con apposita Delibera le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare attraverso il "baratto amministrativo" ai sensi dell' art. 24 della Legge 164/2014;
- sensibilizzare la cittadinanza alla partecipazione attiva al fine di migliorare gli interventi atti alla riqualificazione delle aree pubbliche, la pulizia e la manutenzione delle stesse, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, l'assistenza alle scolaresche, gli interventi di decoro urbano e di recupero.


Così facendo, dunque, non solo si potrebbe contribuire a rendere più bella e pulita la nostra città, ma si consentirebbe a chi è in difficoltà economiche di poter ottemperare al pagamento dei tributi locali, con la propria forza lavoro.

Porgo distinti saluti.

Palermo Umberto



Canicatti li 03/07/2018



 <p><b>CITTA' DI CANICATTI'</b> (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) * * * * Via C. Battisti, 5 tel. 0922 - 734365 - 315 - 366 Fax. 0922 734366</p>	<p>DIREZIONE TRIBUTI U.O. TRIBUTI</p> <p>Li 24/07/2018 Prot. N. 33/43</p> <p>RIFERIMENTO NOTE PROT. N. ALLEGATI N. 2</p>
--	--


AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

SEDE

Oggetto: Risposta ad interrogazione sul baratto amministrativo.-

Si trasmette, in allegato, risposta scritta all'interrogazione del cons. Umberto Palermo presentata con nota n. 30170 del 3.7.2108 concernente l'oggetto.-

L'ASSESSORE AL BILANCIO - TRIBUTI  
Rag. Angelo MESSINA





## RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE SUL BARATTO AMMINISTRATIVO

**Interrogante: cons. Umberto Palermo nota n. 30170 del 3.7.2108-**

Il baratto amministrativo è uno strumento introdotto dal decreto Sblocca Italia che offre la possibilità ai cittadini in difficoltà di potere saldare i propri debiti con il fisco, mettendosi a disposizione del Comune per eseguire lavori socialmente utili. E' stato introdotto dalle norme dettate dapprima dall'art. 11, comma 2, lett. f) del D.lgs. n. 23 del 2011 e, successivamente, dall'art. 24 del Dl n.133 del 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164.

E' opportuno precisare in primo luogo che la disposizione originaria riguardante il tema in oggetto (art.11, co.2 lett. f, D.lgs n.23 del 2011), è contenuta nella disciplina dell'imposta municipale secondaria, L'IMUS, attualmente non applicabile in quanto, come noto, l'entrata in vigore del tributo in questione - che avrebbe dovuto sostituire i prelievi sull'occupazione (Tosap e Cosap) e sulla pubblicità (Icp e Canone installazione mezzi pubblicitari) - è stata differita al 1° gennaio 2016 dall'art. 10, comma 11-*bis* del Dl n. 192 del 2014.

L'IMUS, imposta municipale secondaria è la tassa abolita prima ancora di nascere.

Il Governo aveva optato per la nascita dell'IMUS, introdotta dall'articolo 11 del Dlgs 23/2011 che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2016 non appena emanato il regolamento governativo di concerto con la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Con la legge di Stabilità del 2016, l'IMUS è stata abolita, prima ancora di entrare in vigore.

Pertanto, l'unica norma di riferimento per l'applicazione del baratto amministrativo in tema di tributi comunali risulta essere, ad oggi, solo l'art. 24 della legge n. 164 del 2014.

Riguardo a quest'ultima disposizione legislativa, va preliminarmente posta l'attenzione sui criteri piuttosto stringenti posti dalla norma ai fini del riconoscimento dell'agevolazione o dell'esenzione dal pagamento dei tributi locali a fronte di servizi resi all'Amministrazione.

Va fatto particolare riferimento agli aspetti inerenti:

- l'individuazione dei potenziali beneficiari delle agevolazioni;
- le attività oggetto del "baratto";
- i tributi rispetto ai quali può essere deliberata la riduzione o l'esenzione.

I **oggetti potenzialmente beneficiari** delle agevolazioni tributarie debbano necessariamente coincidere con i soggetti "abilitati" a presentare progetti di riqualificazione. In questo senso, i beneficiari potranno essere individuati tra cittadini singoli o associati, con la precisazione che, ai fini della concessione dell'agevolazione da parte dei Comuni, la norma privilegia prioritariamente le *"comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute"*.

Con riguardo alle **attività oggetto di baratto** la norma stabilisce che l'intervento dei cittadini deve riguardare un territorio da qualificare, ed in particolare i progetti presentati devono riguardare *"la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano"*.

A fronte dell'intervento sussidiario dei cittadini, il Comune potrà pertanto disporre deliberazioni di riduzione o esenzione di tributi *"inerenti il tipo di attività posta in essere"*.

La norma in riferimento consente di collegare la delibera di agevolazione al tributo di riferimento (IMU, Tasi, Tari, Cosap ecc) anche se in apparenza non direttamente ricollegabile al tipo di attività posta in essere. Così, ad esempio, si potranno prevedere riduzioni o esenzioni dalla Tari per progetti di pulizia di parchi pubblici, ma anche agevolazioni Tasi per gli stessi interventi, riconducibili alla sua natura di tributo sui servizi indivisibili. Oppure, nulla vieta che per un progetto di riqualificazione di un bene immobile possa essere concessa un'agevolazione sull'IMU.

Duro colpo è stato sferrato dalla Corte dei Conti al nuovo istituto del "baratto amministrativo" introdotto dall'art. 24 del decreto-legge n. 113/2014 convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato *"misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione dei territori"* che consente ai cittadini di adempiere i debiti relativi ad entrate comunali mediante l'effettuazione di un'attività sostitutiva del pagamento.

Con la deliberazione n. 27 del 23 marzo 2016 la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna se da un lato ha evidenziato come il baratto amministrativo deve essere disciplinato da un apposito regolamento deliberato dal Comune con il quale devono essere fissati/individuati "criteri" e "condizioni" dall'altro, ha escluso la possibilità di consentire attraverso tale istituto l'adempimento di tributi locali pregressi in quanto mancherebbe il requisito dell'inerenza tra agevolazione tributaria e tipologia di attività svolta dai soggetti amministrati e si potrebbero determinare

effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio atteso che le somme da corrispondere da parte dei contribuenti risultano essere allocati tra i residui attivi.

In buona sostanza, la possibilità di deliberare riduzioni e/o esenzioni riguarda esclusivamente tributi strettamente riferibili all'attività sussidiaria posta in essere dai cittadini e non sarebbe possibile estendere l'ambito delle agevolazioni anche ai debiti pregressi.

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha chiarito che gli eventuali aiuti alle imprese non hanno nulla a che fare con il fenomeno della sussidiarietà orizzontale.

Non è possibile compensare il debito di un contribuente con la realizzazione di appalti di lavori, di opere o di servizi affidati senza gara.

Ciò in quanto:

- non è possibile derogare alla normativa in materia di contratti di appalto;
- si creerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti

Il baratto amministrativo non può essere utilizzato per eludere regole cogenti di evidenza pubblica (sez. controllo Molise n. 12/2016), ovvero aggirare vincoli di finanza pubblica (sez. controllo Veneto n. 182/2015) né per acquisire beni e servizi in violazione di precisi e puntuali divieti stabiliti dalla normativa finanziaria anche di carattere quantitativo (cfr. art. 6 Dl 78/2010).

In base al nuovo principio contabile applicato (allegato 4/2) la contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi e i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una pubblica amministrazione anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

In cambio dell'esenzione o riduzione di un'entrata tributaria il Comune riceve una prestazione lavorativa che ha un valore economico, che deve essere quantificato e valorizzato. Il Comune deve altresì autorizzare e controllare l'esecuzione delle prestazioni lavorative rese dai cittadini.

E' necessario quindi: - prevedere nel bilancio di previsione la spesa corrispondente alla riduzione concessa (prestazione di servizi) - inserire tra le entrate il gettito complessivo, al lordo delle riduzioni concesse A conclusione del progetto/prestazione si regolarizza il credito con il debito.

Al fine di evitare situazioni di squilibrio: - deve trattarsi di prestazioni che sostituiscono spese che il Comune avrebbe comunque sostenuto - in alternativa occorre trovare nuove entrate a copertura delle maggiori spese.

L'operazione è neutra e non influisce sul saldo di bilancio, che computa, secondo il principio della competenza, entrate e spese correnti.

Sussiste la necessità di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari e i vincoli di finanza pubblica contrapponendo agli effetti del mancato o ridotto gettito di alcuni tributi locali adeguate riduzioni delle spese sostenute dal comune.


Sulla regolarità del baratto amministrativo sono stati già sollevati dubbi, ravvisando altresì pericoli per la finanza pubblica..

In proposito la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto afferma: "La prestazione offerta dal cittadino, infatti, non solo deve corrispondere in valore alla misura delle imposte locali agevolati, ma la relativa delibera assunta dall'ente pubblico deve altresì motivare la decisione di avvalersi dell'istituto del baratto sulla base di una attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti che dimostri la convenienza, anche economica, della scelta effettuata." (del. n. 313/2016/PAR).

In considerazione dell'importanza e delicatezza dell'argomento trattato si rende necessaria una valutazione attenta onde evitare che l'Ente possa intraprendere vie non del tutto chiare sia in termini di applicazione della norma sia riguardo all'operatività.


Giova altresì rappresentare che i regolamenti, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 devono essere adottati dall'organo consiliare entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione, altrimenti hanno efficacia a partire dall'anno successivo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Zaldini', written in a cursive style.




IL CONSIGLIERE ANZIANO

Fabio Di Benedetto




IL PRESIDENTE

Avv. A. Tedesco



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr Domenico Tuttolomondo



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 30-08-2018 al 13-09-2018, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto \_\_\_\_\_

Fto \_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, \_\_\_\_\_

Il Funzionario